

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2025 AI SENSI ART. 45 DEL C.C.R.L. 19.07.2023 E PREVISIONE DELLE VOCI STIPENDIALI ACCESSORIE NON GRAVANTI SUL FONDO

IL T.P.O. Area Amministrativo Finanziaria

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI";
- Giunta Comunale n. 22 del 04/03/2025 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DELLE RISORSE DI BILANCIO 2025-2027. ADOZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027" e le successive integrazioni;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 03/07/2025 di conferimento di posizione organizzativa della responsabilità dell'Area Amministrativa/Finanziaria al dott. Samuele Dal Ben;

ACCERTATA pertanto la competenza all'adozione del presente atto;

PREMESSO che:

- il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrate integrativa;

RAMMENTANDO l'iter da seguire nella costituzione del fondo:

- Fase 1: stanziamento delle risorse necessarie nel bilancio di previsione;
- Fase 2: costituzione del fondo risorse decentrate (con determinazione dirigenziale) e successiva proposta di bozza di riparto (da presentare alle parti sindacali);
- Fase 3: sottoscrizione pre-intesa, redazione della relazione tecnica e della relazione illustrativa, acquisizione della certificazione da parte del revisore dei conti;
- Fase 4: sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (C.D.I.);

DATO ATTO che in data 19.07.2023 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del Friuli Venezia Giulia del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2019-2021;

RICHIAMATE le circolari prot. 429546/P del 24/7/2023 e prot. 439711/P del 28/7/23 della Regione Autonoma FVG, Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica che forniscono indicazioni operative in merito del all'avvenuta stipula CCRL 19/7/2023 e alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto unico;

RICHIAMATO l'art. 45 del nuovo CCRL recante "*Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del comparto*", secondo il quale il fondo è composto da risorse stabili e risorse variabili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 45 sopra richiamato, le **risorse stabili**:

- alimentano le progressioni orizzontali fra il personale in servizio e, in via residuale e successivamente a questa, la produttività individuale del personale (anche chiamata "performance") – comma 6;
- sono determinate ai sensi dell'articolo 32, comma 1 e comma 8, del CCRL 15.10.2018 in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016, consolidati al 31.12.2018 – comma 1;
- possono essere aumentate da:
 - o importi di retribuzioni di anzianità, di maturato economico in godimento, assegni ad personam, compresa 13^a mensilità (importi consolidati in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute fino al 31.12.2021) – comma 7;
 - o i parametri tabellari dell'art. 45 co. 2 proporzionalmente rispetto alle unità aumentate, per gli enti che abbiano stabilizzato un incremento di organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 – comma 9;
 - o in caso di trasferimenti di personale ex art. 31 Dlgs. 165/2001 – comma 12;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 45 sopra richiamato, le **risorse variabili**:

- alimentano invece la sola produttività individuale del personale (anche chiamata "performance") – comma 6;
- sono determinate in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, secondo un importo quantificato in euro 720,00 cadauno – comma 3;
- possono essere aumentate da:
 - o risorse derivanti da specifiche disposizioni normative per trattamenti in favore di personale dipendente – comma 8;
 - o economie accertate sul fondo dell'anno precedente – comma 8;
 - o un importo pari ad euro 720,00 proporzionale per ogni unità di personale a tempo determinato con contratto di almeno sei mesi (escluso personale assunto ex art. 110 TUEL – comma 8);
 - o risorse da invenzione industriale del dipendente ex art. 15 CCRL 19/07/2023 – comma 8;
 - o in caso di trasferimenti di personale ex art. 31 Dlgs. 165/2001 – comma 12;
 - o in caso di gestione associata di servizi – comma 13;

PRESO ATTO che nel corso del 2024 non si sono verificate alcune delle condizioni sopra indicate che portano all'incremento del fondo;

DATO ATTO che gli importi che costituiscono il fondo sono al netto degli oneri riflessi ai sensi del – comma 4;

RILEVATO INOLTRE che, oltre al fondo di cui sopra, sussistono ulteriori voci stipendiali accessorie - compreso il lavoro straordinario – imputate al carico del bilancio dell’ente – comma 10;

DATO ATTO che, con riferimento a dette ulteriori voci stipendiali dal 1° gennaio 2023 sono venuti meno i precedenti limiti contrattuali:

- delle indennità, ex art. 32, comma 7, CCRL triennio economico 2016/2018, fermo restando che la quantificazione di tali somme, calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti, è soggetta ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- fondo per la remunerazione del lavoro straordinario, ex art. 17, comma 8, CCRL biennio economico 2000/2001 - il nuovo contratto disapplica il limite del lavoro straordinario imposto dall’art. 17, comma 8, del CCRL 01/08/2002 fermo restando l’obbligo in capo agli enti del rispetto dei limiti massimi individuali per prestazioni straordinarie disposto dall’art. 17, comma 10, del CCRL 19/07/2023, pari a 180 ore;

RILEVATO INOLTRE che l’art. 43 del nuovo CCRL che ha istituito una indennità per il personale dei piccoli comuni delle categorie A, B, C, D, caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinare; tale indennità è introdotta in via sperimentale solamente per il personale in servizio nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che alla data del 31.12.2022, hanno registrato un numero di dipendenti inferiori a 8 unità;

DATO ATTO che il Comune di Visco al 31.12.2024 registra una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e n. 5 dipendenti in servizio, e pertanto tale istituto trova applicazione;

RICORDATO che gli oneri delle voci stipendiali diverse dalla produttività e dalle progressioni economiche, ivi compreso il lavoro straordinario, gravanti, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2017, sul Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, rimangono imputati a carico del bilancio degli Enti e la quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

RICHIAMATO il D.M. del 10 ottobre 2024 il quale stabilisce che “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato articolo 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio”;

PROCEDENDO quindi alla quantificazione di cui alla Fase 2 sopra indicata, sulla base di tutte le disposizioni sopra richiamate, con la determinazione dei seguenti importi:

- ammontare del fondo CCDI per l’anno 2025 pari ad euro 13.361,28 – art. 45 CCRL 2023 suddiviso in:
 - o risorse stabili euro 9.761,28

- risorse variabili euro 3.600,00

(CAP. SPESA 2930/0: importi dettagliati nel prospetto n. 1 allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

(al netto degli oneri riflessi : CAP. S. ONERI RIFL. 2940/0 E 2941/0)

- ammontare delle ulteriori voci stipendiali accessorie:
 - indennità di condizione di lavoro di cui all'art. 6 CCRL 2018 – art. 38 CCRL 2023: complessivi euro 1.166,00 – (CAP. SPESA 2931/0)
 - indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari - art. 43 CCRL 2023: stanziati euro 5.880,00 – (CAP. S. 192/0, 258/0, 274/0 e 2378/0);
 - lavoro straordinario: complessivi euro 945,87 – (CAP. S. 2935/0);

(al netto degli oneri riflessi : CAP. S. ONERI RIFL. 2940/0 E 2941/0)

VERIFICATO altresì il rispetto dei limiti della spesa di personale di cui alla LR 18/2015, modificata dalla citata L.R. 20/2020;

DATO ATTO che il presente atto verrà inviato all'Organo di Revisione per la certificazione della costituzione del fondo ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della Contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...”*;

ATTESO che il fondo per le risorse decentrate va costituito prima dell'inizio della sessione negoziale così da avere certezza dell'ammontare delle risorse messe a disposizione della contrattazione decentrata. In tale adempimento è coinvolto anche l'Organo di revisione al quale, come disposto dall'articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è riservato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, in quanto all'organo di revisione compete la certificazione della corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa, della conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi;

ACQUISITO il parere positivo in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 147- bis - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il d.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il d.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTO il d.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di costituire il fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 45 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente, triennio normativo ed economico 2019-2021, nell'ammontare di euro 13.361,28 suddiviso in

- risorse stabili euro 9761,28
- risorse variabili euro 3.600,00

come meglio dettagliato nella tabella allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale (Prospetto n. 1), risorse stanziare al capitolo 2930 del bilancio di previsione 2024;

(al netto degli oneri riflessi : CAP. S. ONERI RIFL. 2940/0 E 2941/0)

- 2) di definire l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 CCRL 19.07.2023, come meglio dettagliato nella tabella allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale (Prospetto n. 2):

- indennità di condizione di lavoro di cui all'art. 6 CCRL 2018 – art. 38 CCRL2023: euro 1.166,00 – risorse stanziare al capitolo 2931 del bilancio di previsione 2025;
- indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari - art. 43 CCRL 2023: euro 5.880,00 – risorse stanziare ai capitoli ai capitoli 192, 258, 274 e 2378 del bilancio di previsione 2025;
- lavoro straordinario in complessivi euro 945,87 – stanziato al capitolo 2935 del bilancio di previsione 2025;

(al netto degli oneri riflessi : CAP. S. ONERI RIFL. 2940/0 E 2941/0)

- 3) di dare atto del rispetto delle disposizioni regionali inerenti alla sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 18/15 come novellato dall'articolo 6 della L.R. 20/2020;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione per la prescritta certificazione.

F.to

Il Responsabile
F.to dott. Samuele Dal Ben

Doc. firmato digitalmente ex D.LGS. 82/2005



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
181	02/10/2025	Area Amministrativo Finanziaria	02/10/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2025 AI SENSI ART. 45 DEL C.C.R.L. 19.07.2023 E PREVISIONE DELLE VOCI STIPENDIALI ACCESSORIE NON GRAVANTI SUL FONDO

Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

dott. Samuele Dal Ben

Doc. firmato digitalmente ex D.LGS. 82/2005

Riferimento pratica finanziaria: 2025/393



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
181	02/10/2025	Area Amministrativo Finanziaria	

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2025 AI SENSI ART. 45 DEL C.C.R.L. 19.07.2023 E PREVISIONE DELLE VOCI STIPENDIALI ACCESSORIE NON GRAVANTI SUL FONDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 02/10/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/10/2025.

Addì 02/10/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
dott. Samuele Dal Ben

Doc. firmato digitalmente ex D.LGS. 82/2005

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.